



**Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco**

ORDINANZA SINDACALE N. 69 del 4 novembre 2020

Oggetto: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19. Riapertura del mercato settimanale del giovedì per acquisizione supporto logistico e ripristino delle condizioni di sicurezza.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 67 del 3 novembre 2020 con la quale si disponeva la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale del giovedì.

Considerato che la sospensione è stata disposta in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica che ha fatto registrare un incremento del numero di contagiati nel territorio comunale e, soprattutto, per la considerazione, di fatto, che il personale di vigilanza, in numero esiguo rispetto alle necessità del Comune, essendo impegnato in ulteriori attività urgenti anche collegate all'emergenza epidemiologica, non riesce a vigilare adeguatamente affinché nello svolgimento delle attività mercatali siano garantite le misure sanitarie prescritte dagli organi competenti ed evitare gli assembramenti;

Dato atto che a seguito di interlocuzione con i mercatisti è stata acquisita, con nota prot. n. 31/2020 del 4/11/2020, allegata, la disponibilità dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – delegazione di Sciacca ODV ad assicurare il supporto logistico per la vigilanza con sette unità di volontari nelle giornate di svolgimento del mercato settimanale;

Sentito il Comando della Polizia Municipale che ha assicurato l'impiego di tre unità per il servizio di vigilanza al mercato;

Visto l'art. 1, del D.P.C.M. 3 novembre 2020 lett. ff) ai sensi del quale “ le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali (aree pubbliche) più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

Considerato che le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche devono svolgersi nel rispetto linee guida nazionali allegate al D.P.C.M. 3 novembre 2020, trascritte in allegato alla presente ordinanza;

Ritenuto che, in considerazione del personale resosi disponibile per supporto logistico, sussistono le condizioni per assicurare una vigilanza adeguata al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle attività mercatali così da rispettare ed osservare le misure sanitarie prescritte dagli organi competenti per evitare gli assembramenti;

Ritenuto, comunque, di riservarsi di adottare ulteriori e più restringenti misure di contenimento del contagio qualora il territorio regionale o comunale sia caratterizzato da uno scenario di elevata gravità e/o da un livello di rischio alto sulla base delle prescrizioni dettate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020;
VISTI :

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge

22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.

74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253; le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; il D.P.C.M. 13/10/2020; il D.P.C.M. 18/10/2020; il D.P.C.M. 24/10/2020; il D.P.C.M. 03/11/2020;

le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020; n. 48 del 19 ottobre 2020; n. 47 del 18 ottobre 2020; n. 44 del 16 ottobre 2020; n. 42 del 15 ottobre 2020; n. 40 del 10 ottobre 2020; n. 38 del 4 ottobre 2020; n. 37 del 2 ottobre 2020;

VISTA

la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l'art.32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

VISTO

l'art. 50 comma 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000; P.Q.S.

ORDINA

La revoca immediata della propria ordinanza n. 67 del 3 novembre 2020.

La riapertura del mercato settimanale che si svolge il giovedì nell'area compresa tra la p.za Matteotti e la Via Agrigento con le seguenti prescrizioni :

- possono accedere all'area mercatale esclusivamente gli operatori commerciali su aree pubbliche titolari di una concessione di posteggio a titolo originario o acquisita per subingresso per atto tra vivi o mortis causa. Non è consentita la vendita delle merci da parte dei cosiddetti "spuntisti" ad eccezione dei residenti nel Comune di Ribera;
- l'accesso degli operatori commerciali all'area mercatale avviene non prima delle ore 6.30 da una unica entrata individuata all'intersezione tra la P.za Matteotti e il C.so Margherita mentre l'uscita non oltre le ore 14.00 avviene oltrechè dalla stessa entrata sopra individuata anche tramite l'intersezione tra la parte finale della P.zza Matteotti e il C.so Margherita;
- la distribuzione dei banchi di vendita sarà curata dal personale dell'Ufficio Fiere e Mercati che osserverà il distanziamento dei posteggi di almeno un metro;
- gli operatori commerciali sono obbligati a occupare il posteggio assegnato secondo i segni di delimitazione dei posteggi con la finalità di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante tutte le fasi di svolgimento dell'attività commerciale. Gli operatori commerciali si atterranno scrupolosamente alle disposizioni impartite dal predetto personale che hanno carattere temporaneo ma che potranno essere modificate o confermate per motivi di sicurezza e di contenimento dell'epidemia;
- l'ingresso all'area mercatale è consentito agli utenti da un'unica entrata situata presso l'intersezione tra la P.za Matteotti e il c.so Margherita, mentre l'uscita è consentita tramite l'intersezione tra la parte finale della P.za Matteotti e il c.so Margherita; ogni altro accesso mercatale dovrà essere delimitato con transenne o nastri;
- è obbligatorio indossare appositi dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e guanti, sia per gli operatori commerciali che per i clienti. Per gli operatori commerciali, gli stessi guanti dovranno essere cambiati o igienizzati dopo ogni operazione di pagamento e gettati in appositi contenitori, salvo il caso di addetto al solo incasso (cassiere/a);
- tra le persone in fila ai banchi, all'interno dell'area mercatale, deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- l'accesso all'area di mercato e la verifica sull'affluenza da parte dell'utenza sarà controllato dalle forze dell'ordine al fine di evitare assembramenti di persone all'interno dell'area mercatale. A tal fine, l'ingresso potrà avvenire in modo dilazionato.

Al titolare di posteggio si impone il rispetto delle seguenti misure:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza nel mercato settimanale a causa di un notevole afflusso, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, le forze dell'ordine potranno sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate. In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato.

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente (art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020).


Il Servizio Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa anche:

- A S.E. il Prefetto di Agrigento;
- Al Presidente della Regione Siciliana, per il tramite della Protezione Civile Regionale;
- Ai Dirigenti comunali ;
- Ai Componenti il COC;
- all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – delegazione di Sciacca ODV.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
Avv. Matteo Rubolo



Allegato al D.P.C.M. 3 novembre 2020-11-04

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo

Delegazione SCIACCA ODV

Sede legale/operativa: C/O Stadio Comunale "L. Gurrera" - 92019 Sciacca (AG)
C.F. 92007820845 - PEC: anvfsciacca@pec.it - Email: sciacca@anvffc.it

PROT. n 31/2020

**Al Sig. Sindaco
Comune di Ribera (AG)**

OGGETTO: DISPONIBILITA VOLONTARI MERCATO SETTIMANALE DI RIBERA.

Il Sottoscritto Catanzaro Calogero Ignazio , nella qualità di Presidente/Responsabile Legale dell' ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO DELEGAZIONE DI SCIACCA (AG) – OdV

In riferimento alla richiesta di supporto logistico da parte dei mercatisti che operano durante il mercato settimanale del Giovedì nel Comune di Ribera (AG).

COMUNICA

Che la suddetta Associazione da la propria disponibilità con n° 7 volontari da impiegare in supporto alla polizia locale del Comune di Ribera (AG) per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 durante il suddetto mercato settimanale.

**DATA
04/11/2020**

CORDIALI SALUTI



**ASS. NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
IN CONGEDO DELEG. SCIACCA- ODV
COD. FISC. 92007820845**

IL PRESIDENTE